



Comune di Auletta
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ESERCITATO IN POSTEGGI ISOLATI**

Approvato con delibera di C.C. n. **20** del **9/7/2010**

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESERCITATO IN POSTEGGI ISOLATI

Indice:

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Posteggi isolati

Articolo 3 Autorizzazione

Articolo 4 Individuazione dei posteggi isolati

Articolo 5 Sospensione temporanea dell'attività

Articolo 6 Trasferimento e ampliamento della superficie del posteggio

Articolo 7 Conformazione delle strutture e adeguamenti

Articolo 8 Decadenza e revoca

Articolo 9 Tributi

Articolo 10 Norme igienico sanitarie

Articolo 11 Sanzioni

Articolo 12 Rinvio

Articolo 13 Entrata in vigore

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su area pubblica esercitato su posteggi isolati, cioè su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate per uno o più giorni settimanali dagli stessi soggetti.

L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

ART. 2

POSTEGGI ISOLATI

Per posteggio isolato si intende una parte di area pubblica, o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, non inserito all'interno dell'area di svolgimento di un mercato composta da più posteggi.

I posteggi isolati possono essere stagionali o permanenti con concessione pluriennale.

ART. 3

AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati, è rilasciata dal Comune nei limiti della disponibilità delle aree individuate dal presente Regolamento e sulla base delle caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche degli stessi.

I posteggi che si rendono liberi potranno essere assegnati dal Comune con la medesima procedura e criteri previsti per le aree mercatali, mediante bando pubblico comunale e derogando all'obbligo del preventivo nulla osta regionale.

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse e delle quote di partecipazione previste dalle normative e disposizioni vigenti.

E' fatto obbligo all'operatore di esibire in originale la propria autorizzazione oltre alla documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ad ogni richiesta degli organi di vigilanza

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI

I posteggi isolati fuori mercato sono di seguito individuati e sono distinti per localizzazione del posteggio ed a fianco di ciascuno viene indicato il periodo di operatività le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'attività e la specializzazione merceologica.

Posteggio n. 1 e 2 - vendita di piante, fiori e lumini - permanente

Area antistante il Cimitero di mt. 2,50 x 4,00 cadauno

Nei posteggi 1 e 2 è consentita la vendita di piante, fiori e lumini nelle giornate di Sabato, Domenica e Festivi infrasettimanali dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e nella settimana precedente la ricorrenza dei defuni dalle ore 7,00 alle ore 17,00.

Posteggio n. 3 e 4 - di tipologia alimentare - permanente

Area Piano di Zona "Ciceglie" di mt. 5,00 x 8,00 cadauno

Posteggio n. 3 - vendita di frutta e verdura di stagione

Giorno Giovedì osservando l'orario stabilito con Ordinanza n. 35/09.

Posteggio n. 4 - periodo estivo per un massimo di giorni 90, potrà essere effettuata attività di somministrazione, nel rispetto alle norme vigenti in materia di Igiene e sanità.

Posteggio n. 5 – di tipologia non alimentare - permanente

Area Piano di Zona "Mattina" di mt. 5,00 x 8,00

Giorno Giovedì osservando l'orario stabilito con Ordinanza n. 35/09

Posteggio n. 6 – vendita di frutta di stagione e verdura - permanente

Area Piano di Zona "Mattina" di mt. 5,00 x 8,00

Giorno Giovedì, osservando l'orario stabilito con Ordinanza n. 35/09.

Posteggi di nuova istituzione

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda individuare ulteriori posteggi, l'atto di istituzione del posteggio costituisce modifica/integrazione al presente regolamento.

L'assegnazione dei nuovi posteggi sarà effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 3, co. 2 del presente regolamento.

ART. 5

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL' ATTIVITA'

Considerata la particolare situazione che caratterizza tutti i posteggi isolati permanenti dove le attrezzature, la merce, ecc permangono in loco alla chiusura, in caso di sospensione della attività o di non utilizzazione temporanea del posteggio non si procede ad assegnazione temporanea ad altri operatori .

L' attività può essere sospesa per un periodo massimo di **mesi 4 ogni anno solare** .

ART. 6

TRASFERIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DEL POSTEGGIO

Può essere autorizzato il trasferimento, anche temporaneo del posteggio, e/o l'ampliamento della superficie in altra area pubblica ritenuta idonea, conformemente agli strumenti urbanistici, per cause di forza maggiore, a seguito del mancato rispetto delle normative vigenti in materia di viabilità, a seguito della scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico, oppure su istanza del titolare.

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse all'operatore sarà assegnato, un nuovo posteggio, individuato in accordo con l'operatore, in altra area urbanizzata del territorio comunale, senza oneri per il Comune.

ART. 7

CONFORMAZIONE DELLE STRUTTURE E ADEGUAMENTI

La realizzazione delle strutture fissate permanentemente al suolo (chioschi), la loro dimensione e installazione, e il progetto tecnico - edilizio devono essere approvati dai competenti organi tecnici dell' Amministrazione Comunale.

ART. 8

DECADENZA E REVOCA

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
- non inizi l'attività entro 6 (sei) mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo la facoltà per il Comune di concedere una proroga per comprovata necessità dell'interessato;
- rinunci all'autorizzazione;
- sospenda l'attività per un periodo superiore a 4 mesi nell'arco dell'anno solare.

La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

**ART . 9
TRIBUTI**

Le concessioni permanenti (decennali) , stagionali e temporanee sono soggette al pagamento dei tributi nella misura prevista dalle normative vigenti in materia.

La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non unitamente alla azienda commerciale.

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto.

**ART. 10
NORME IGIENICO SANITARIE**

L' attività di vendita e di somministrazione, nonché di preparazione e cottura di prodotti alimentari

è soggetta alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti ed a quanto previsto nel vigente regolamento comunale di igiene sanità pubblica e veterinaria ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.

**ART. 11
SANZIONI**

Le violazioni al presente Regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del D.Leg.vo n. 114/98,

**ART. 12
RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

**ART.13
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione.